COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FURIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

ICHINO ed altri: Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie impiegatizie per i casi di fallimento dell'impresa o di precedente estinzione del rapporto di lavoro (968);

CABRAS ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale (893) . 389

PRESIDENTE 389, 390, 391, 394

CABRAS 390, 393

FERRARI MARTE, *Relatore* . . 390, 391, 394, 395

ICHINO 390, 391

QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 394

Votazione segreta:

PRESIDENTE 395

La seduta comincia alle 10,10.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Ichino ed altri: Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie impiegatizie per i casi di fallimento dell'impresa o di precedente estinzione del rapporto di lavoro (968); Cabras ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale (893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ichino, Del

Pennino, Ferrari Marte, Francese Angela, Galli Maria Luisa, Gianni, Maroli e Napoletano: « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie impiegatizie per i casi di fallimento dell'impersa o di precedente estinzione del rapporto di lavoro »; e Cabras, Viscardi e Bodrato: « Nuove norme in materia di integrazione salariale ».

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Ricordo ai commissari che avevamo già discusso in sede referente il 21 maggio 1980 la proposta di legge n. 968 che, oggi, ci viene riproposta in sede legislativa, abbinata con la proposta n. 893.

Non essendo a conoscenza se su quest'ultima proposta la V Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere, ritengo che sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta onde poter definire un testo unificato delle due proposte.

PRESIDENTE. Faccio presente ai membri della Commissione che, in base al disposto dell'articolo 77 del regolamento, « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato. ... Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato ». Nella fattispecie concreta si tratta, quindi, di redigere un testo unificato.

CABRAS. Si tratta di un problema di natura procedurale. La nostra Commissione aveva già discusso, in sede referente, intorno ad un testo unificato dei due provvedimenti.

Una questione a parte è quella relativa all'articolo 2 della proposta di legge n. 893 su cui la V Commissione bilancio dovrebbe esprimere il prescritto e vincolante parere, considerato che esso comporta un aumento di spesa. Tuttavia, considerata l'urgenza che riveste l'approvazione del provvedimento, penso che tale articolo potrebbe essere « stralciato ». Credo che il problema correttamente posto dal relatore vada risolto facendo una scelta: se, cioè, limitarci all'oggetto di cui all'articolo 1 della proposta di legge di cui sono primo firmatario (che è poi lo stesso di quello contenuto nell'articolo unico della concorrente proposta di legge Ichino ed altri), oppure se intendiamo prendere in considerazione anche l'argomento del trattamento previdenziale, di cui all'articolo 2 della mia proposta di legge. È questo il senso in cui dobbiamo procedere nei nostri lavori: per il resto, non c'è contrasto né tra i due testi di legge, né tra le parti politiche presenti in questa Commissione.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Cabras per aver accolto lo spirito con cui avevo avanzato le mie osservazioni sulle proposte di legge in esame. Del resto, la materia di cui all'articolo 2 della proposta di legge da lui presentata è trattata anche nel progetto di legge n. 760, per il quale abbiamo già chiesto la discussione in sede legislativa presso la nostra Commissione, e perciò potremo ampiamente discuterne a suo tempo. Mi riservo di presentare delle modifiche al testo di legge ed al titolo, affinché la materia risulti chiaramente circoscritta nel senso che abbiamo detto.

ICHINO. Il gruppo comunista condivide le osservazioni fatte dal relatore, aggiungendo che non solo il problema della copertura previdenziale del periodo di cassa integrazione, ma anche numerosi altri problemi inerenti alla disciplina della cassa integrazione attendono un'organica soluzione: tra essi, vi è anche quello dell'elevazione del « tetto » del trattamento, che riveste carattere di particolarissima urgenza. Ma il problema della copertura previdenziale, come pure molti altri, devono essere risolti in sede di riforma complessiva, e cioè nell'ambito del disegno di legge n. 760. Pertanto, l'approvazione delle proposte di legge oggi in esame non significa in alcun modo rinuncia ad una rapida approvazione di quel progetto di legge.

Poiché stralciare oggi le norme sulla copertura previdenziale causerebbe un ritardo nell'approvazione delle proposte di legge in discussione (dovendosi acquisire il parere in proposito nella V Commissione bilancio), sembra anche a noi opportuno limitare il testo di legge all'elevazione del « tetto » dell'integrazione salariale, impegnandoci tutti, nel contempo, perché la organica riforma in materia abbia al più presto una definizione legislativa.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Propongo allora di sospendere per cinque minuti la seduta, onde giungere alla stesura di un testo unificato delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta per cinque minuti.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,30.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Questo intervallo di tempo ci ha permesso di arrivare alla definizione di un testo unificato delle due proposte di legge. In seguito a tale accordo, il nuovo titolo del testo unificato risulterebbe essere il seguente: « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie ». Quanto all'articolato del provvedimento (una volta superata la questione relativa all'articolo 2 della proposta di legge n. 893, questione che verrà ripresa in sede di discussione del provvedimento n. 760), esso consterebbe di un articolo unico così formulato: « Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600 mila; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a parire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente ».

Con questo testo, abbiamo inteso regolare solo la cassa integrazione straordinaria, e quindi, in questo senso, il « testo », anche per gli operai, si riferisce a questo tipo di cassa.

Concludendo, sollecito l'approvazione del testo unificato predisposto, ed auspico che esso possa essere rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FURIA

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ICHINO. Ho già sottolineato, poc'anzi, come l'approvazione di questo testo non significhi rinuncia alla rapida approvazione del disegno di legge n. 760, che affronta organicamente, per la prima volta nella storia del nostro diritto del lavoro, tutto il problema della riforma degli strumenti d'intervento pubblico sul mercato del lavoro.

Avevamo sperato nel gennaio-febbraio scorso, durante il periodo di febbrile elaborazione del testo del disegno di legge n. 760, che le proposte di legge oggi in esame, presentate nel precedente autunno, potessero essere « archiviate », e che la considerazione, contenuta in entrambe le relazioni introduttive delle proposte stesse, circa la difficoltà di giungere ad una riforma organica del settore, potesse essere considerata eccessivamente pessimistica. Purtroppo è stata la speranza di quei giorni a rivelarsi, quella sì, ottimistica.

Il disegno di legge n. 760 si è insabbiato; al tentativo di disincagliarlo dalle secche in cui si è arenato stiamo lavoran-

do in questi giorni: ciò tuttavia non consente di prorogare ulteriormente la soluzione del probelma che, con le due proposte di legge in esame, intendiamo affrontare. Si tratta di dare agli impiegati, interessati all'intervento straordinario della cassa integrazione, un trattamento decoroso e corrispondente alle funzioni stesse della cassa integrazione. Mi sembra di dover rilevare innanzitutto un primo dato molto importante, e cioè che il testo legislativo in esame, si muove in una prospettiva tendente all'unificazione della normativa riguardante il contratto d'impiego ed il contratto di lavoro operaio.

Mi sia consenito, in questa sede, sottolineare come tale unificazione – cioè il superamento di un'anacronistica distinzione fra trattamento dell'operaio e trattamento dell'impiegato – richieda una riforma di largo respiro, che va ben oltre l'ambito di queste proposte di legge. Alle soglie del XXI secolo, una distinzione del genere, tra i cosiddetti lavoratori « manuali » e quelli « intellettuali », non ha più senso, e noi dobbiamo lavorare per eliminarla completamente, in tempi brevi.

Sotto il profilo della sospensione del lavoro, la distinzione opererebbe, in teoria, a vantaggio degli impiegati: stando alle elaborazioni dottrinali e all'unica norma legislativa che disciplina esplicitamente la materia (cioè l'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge n. 1825 del 1924), gli impiegati avrebbero sempre diritto alla intangibilità dello stipendio in caso di sospensione imputabile all'imprenditore, e sarebbero quindi privilegiati nei confronti degli operai. In pratica però, questo diritto è effettivamente rispettato nei casi di crisi grave o di fallimento di aziende e quando la cassa integrazione interviene a rapporto già risolto (secondo le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 25 della legge n. 675 del 1977).

Tenendo conto del solo dato teorico, nella proposta di legge di cui sono primo firmatario ed estensore avevo previsto che l'elevazione del « tetto » dell'integrazione salariale valesse solo per i casi in cui non è possibile la corresponsione dello stipendio all'impiegato (cioè i casi di avvenuta risoluzione del rapporto) e per i casi di fallimento dell'impresa; questo anche per la preoccupazione di non indebolire il principio dell'intangibilità dello stipendio con una proposta di legge che desse per scontata la deroga a tale principio.

Una riflessione collettiva nell'ambito della Commissione ci ha invece poi convinti della necessità di abbandonare il riferimento a questo dato teorico, sulla base della constatazione che, di fatto, quando l'impresa è in crisi, gli stipendi non vengono pagati; del resto la disparità di trattamento che era stata introdotta negli anni venti dal legislatore fascista (e che aveva come sua ragion d'essere anche l'esiguità del numero degli impiegati rispetto a quello degli operai) non ha più motivo di sussistere oggi.

Tenendo quindi conto del dato concreto, e cioè del fatto che oggi l'impiegato in un'azienda in crisi o in fase di ristrutturazione, rischia nella maggior parte dei casi di non percepire lo stipendio, si è deciso di estendere l'elevazione del limite dell'integrazione salariale a tutti i casi di intervento straordinario della cassa integrazione.

Le diverse forze politiche hanno convenuto che la parificazione del trattamento degli impiegati a quello degli operai nei casi di crisi aziendale per i quali viene concesso l'intervento della cassa integrazione straordinaria, comporti una deroga al principio dell'intangibilità dello stipendio per gli impiegati. I tempi sono forse maturi per riconoscere anche sul piano giuridico – pur in assenza di una riforma legislativa esplicita – la validità di questa valutazione.

In questa prospettiva, poi, è logico e costituzionalmente necessario estendere la disciplina del « tetto » della integrazione salariale anche agli operai.

Va sottolineato che tale « tetto » non è più riferibile alla retribuzione integrabile ma alla integrazione stessa. Pertanto le 600 mila lire previste come integrazione salariale nel provvedimento corrispondono a 750 mila lire di retribuzione globale integrabile. Tale retribuzione mensile supera il trattamento minimo previsto dai

contratti collettivi, anche se si tiene conto dei ratei di tredicesima e di quattordicesima.

L'operaio che può subire un danno da questa riduzione dell'integrazione salariale, è un operaio specializzato che gode di un « superminimo » o di un trattamento particolare *ad personam* e che si trova quindi in una particolare situazione di potere contrattuale nei confronti del datore di lavoro. Bisogna poi aggiungere che un operaio specializzato non ha in genere difficoltà, neanche nel Mezzogiorno, a reperire un nuovo posto di lavoro. Ciò giustifica la scelta di estendere agli operai il limite massimo di integrazione salariale nei casi di crisi aziendale.

Il fatto che tale limite massimo non sia previsto per la Cassa integrazione ordinaria può sembrare anomalo, ma a mio avviso non lo è perché in quel caso si tratta comunque di un intervento di breve periodo e quindi di un intervento che comporta oneri più ridotti per la Cassa; inoltre la funzione economica sociale dell'intervento ordinario è assai diversa da quella dell'intervento straordinario.

Un problema ancora insoluto riguarda l'indicizzazione del « tetto » dell'integrazione salariale. Ritengo che il puro e semplice agganciamento all'aumento del costo della vita non sia sufficiente, poiché in tal modo il valore reale del « tetto » diminuisce con il passare del tempo in rapporto al valore reale delle retribuzioni medie.

La questione potrà trovare una adeguata soluzione nella riforma generale della Cassa integrazione, che è oggetto del disegno di legge n. 760.

CABRAS. Indubbiamente il testo unificato delle due proposte rappresenta un intervento di natura settoriale con il quale si intendono superare alcune sperequazioni in materia fissando un « tetto » dell'ingrazione salariale straordinaria prevista per gli impiegati e per gli operai.

Il gruppo democratico cristiano ha sempre sottolineato la necessità e l'urgenza di un provvedimento organico di revisione generale dei meccanismi della Cassa integrazione. Rilevato questo aspetto, penso che, seppur settoriali, provvedimenti di questo genere siano altrettanto necessari per sostenere i redditi di lavoratori appartenenti ad imprese in crisi o fallite.

Nel caso in ispecie si trattava di operare una perequazione fra le categorie impiegatizie e quelle operaie oltre ad una più generale perequazione (come ha ben rilevato anche l'onorevole Ichino) tra il lavoro cosiddetto intellettuale e quello manuale in sintonia con una moderna politica del lavoro.

Per arrivare alla redazione di un testo unificato delle due proposte, ho ritenuto opportuno rinunziare all'inserimento dell'articolo 2 della proposta di legge n. 893 non solo perché sarebbe stato necessario attendere il prescritto e vincolante parere della V Commissione bilancio ma anche perché la materia del limite del riconoscimento d'ufficio dei periodi di cassa integrazione ai fini pensionistici avrebbe trovato migliore collocazione e sviluppo nel corso dell'esame del provvedimento di legge n. 760. A questo proposito vorrei dire, pur esprimendo il consenso del gruppo democristiano sul testo unificato in esame, che il richiamo al progetto di legge n. 760 non si riferisce soltanto ad alcune indicazioni che non abbiamo voluto inserire nel provvedimento di carattere settoriale oggi in discussione, ma corrisponde all'esigenza di collegare sempre meglio una politica di sostegno del reddito, in presenza di crisi aziendali e produttive, ad una manovra di più ampio respiro, al problema del collocamento e ad una sperimentazione in forme nuove, ad interventi attivi di politica del lavoro, cioè a riforme che incidono sulla struttura del mercato del lavoro.

Se non si avranno di mira soluzioni più organiche, difficilmente saranno efficaci altri provvedimenti, e sarà arduo compiere interventi strutturali sul mercato del lavoro e porre in essere delle manovre di politica finanziaria che non abbiano solo carattere congiunturale, con tutta la precarietà che esse possono avere in una così difficile situazione economica.

Ciò dico perché occorre riconoscere che il Parlamento ha compiuto un buon lavoro circa l'elaborazione del progetto di legge n. 760: sta ora al Governo fare in modo che l'*iter* di questo testo si concluda al più presto, secondo le linee con cui esso è stato sviluppato, e confermare il proprio impegno a definire provvedimenti di carattere organico.

Oggi non è più possibile impostare una politica del lavoro – e questo interessa anche il Governo – senza rivoluzionare profondamente gli strumenti asfittici di cui disponiamo: ciò era stato compreso dal ministro Scotti, e mi auguro che il suo successore, il ministro Foschi, colga la drammaticità della situazione e l'urgenza di un certo tipo d'intervento. Infatti, se esiste in questo momento una priorità della politica del Ministero del lavoro, essa si riferisce non ai problemi tradizionali (comporre, cioè, le vertenze quando le crisi non sono più governabili, ed i bubboni sono scoppiati), ma all'incidere sulle strutture, nell'ambito di una politica organica del lavoro, da condurre nel nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Ritengo che gli interventi dei colleghi abbiano puntualizzato la finalità del testo in esame, che è quella di offrire un sostegno al reddito dei lavoratori, in caso di crisi aziendali, elevando il « tetto » dell'integrazione salariale, ed equiparando sotto tale profilo le categorie operaie e quelle impiegatizie. Certo, la chiara volontà del Parlamento di risolvere i problemi della cassa integrazione e dell'occupazione non si esaurisce con questo provvedimento di legge, ma dovrà esprimersi in un lungo lavoro da compiere, per portare a soluzione molte questioni di fondo, che sono state qui richiamate.

Avremmo potuto introdurre altri miglioramenti, con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ma non è questo il terreno su cui procedere, quanto piuttosto quello dello sviluppo di nuove risorse occupazionali nel nostro paese: il denaro serve certo anche a garantire i salari, ma soprattutto a creare nuovi posti di lavoro, in modo da stabilire un migliore equilibrio tra lavoratori occupati, assistiti e disoccupati, e garantire quindi una più salda situazione economica.

La Commissione ha deciso di rinviare problemi che pure sono importanti, come quello della copertura di tutto il periodo previdenziale, ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti nella gestione INPS. Ci auguriamo tutti che la Commissione possa al più presto prendere in esame questo ed altri problemi, nell'ambito della definizione del progetto di legge n. 760, in modo da ordinare razionalmente anche tale materia, secondo le linee del lavoro finora compiuto.

QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime il suo parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge, del quale coglie l'urgenza, il significato e gli spunti di lavoro.

Apprezziamo la disponibilità politica espressa dai gruppi circa alcuni temi non affrontati da questo testo; del resto, alcuni problemi contenuti nelle originarie proposte di legge sono stati già risolti, o sono in via di soluzione.

Il Governo dichiara altresì la propria disponibilità su un progetto generale di riforma della cassa integrazione, inquadrata nella più ampia prospettiva di una nuova ed organica politica del lavoro e quindi di sostegno all'occupazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo unificato delle proposte di legge. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il testo unificato delle proposte di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Propongo, per il testo unificato delle proposte di legge, il seguente nuovo titolo: « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operarie ed impiegatizie ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo, proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge Ichino ed altri (968); Cabras ed altri (893), *in un testo unificato e con il titolo*: « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie ed impiegatizie » (968-893).

Presenti 27
Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Cabras, Castelli Migali Anna Maria, Cavigliasso Paola, Cresco, Cristofori, Di Corato, Ferrari Marte, Francese Angela, Furia, Furnari, Galli Maria, Garocchio, Ichino, Maroli, Napoletano, Piccinelli, Raffaelli Mario, Ramella, Rosolen Angela Maria, Sanese, Sospiri, Tesini Aristide, Torri e Zoppetti.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO